

VERBALE DI ACCORDO

Conciliazione dei tempi di vita e lavoro dei dipendenti di Banca Valdichiana – Credito Cooperativo Soc. Coop.

Il giorno 27 luglio 2018, ore 10:00, a Bagno a Ripoli (FI), presso la sede della Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo (di seguito "FTBCC"), si sono incontrate:

- BANCA VALDICHIANA Credito Cooperativo di Chiusi e Montepulciano (di seguito "BCC"), in persona del Presidente, Carlo Capeglioni, del Presidente del Comitato Esecutivo, Eros Nappini, del Direttore Generale, Beniamino Barbi, assistiti dall'avv. Marzia Mustari, Consulenza giuslavoristica e Relazioni sindacali;

e

- FABI (di seguito "Sindacato"), in persona di Paolo Cerrone, Daniela Piccini, Sara Provenda, Roberta Toppi e Francesco Crezzini;
- FIRST/CISL (di seguito "Sindacato"), in persona di Pierluigi Bordoni, Nicola Spinetti, Angelo Mosca e Luca Vanni;
- FISAC/CGIL (di seguito "Sindacato"), in persona di Cristina Pascucci;
- UILCA (di seguito "Sindacato"), in persona di Elisabetta Castiglioni.

Premesso che:

- la BCC e il Sindacato sono impegnati nell'attuazione di politiche volte alla valorizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori, nel rispetto delle esigenze di bilanciamento del rapporto tra tempo lavoro e tempo dedicato alla vita privata e familiare, attraverso intese collettive;
- è intenzione delle Parti valorizzare il sistema di *People Care* aziendale per migliorare il benessere delle collaboratrici e dei collaboratori, introducendo misure e soluzioni che, mediante una più proficua utilizzazione della prestazione lavorativa, oltre che l'ottimizzazione degli strumenti e degli ambienti di lavoro, favoriscano un miglioramento del clima aziendale;
- in data 13 giugno 2017 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 135 la Legge 22 maggio 2017, n. 81 inerente a "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato";
- in data 12 settembre 2017 è stato pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze che dà attuazione all'articolo 25 del D. Lgs. 80/2015, con cui è stato previsto, in via sperimentale per il triennio 2016-2018, un apposito stanziamento per favorire la stipula di contratti di secondo livello con cui introdurre o migliorare la conciliazione tra vita professionale e privata;
- le Parti hanno valutato positivamente le sopravvenute previsioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (art. 32 del D. Lgs. N. 151/2001, così come novellato dal D. Lgs. N. 80/2015) ed hanno confermato la volontà di valorizzare ulteriormente iniziative di solidarietà sociale e di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

- 1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;
- 2) le Parti ribadiscono, per quanto occorrer possa, la piena validità ed efficacia, nei termini temporali e rispetto ad ogni contenuto ivi previsto, delle intese aziendali raggiunte in materia di conciliazione dei tempi di vita professionale e vita privata, di cui al D. Lgs. 80/2015 e successive modifiche e integrazioni, come di seguito richiamate. La parte dispositiva delle intese in parola forma parte integrante del presente accordo, ad ogni effetto di legge.

Intervallo colazione "Pranzo"

Area di intervento flessibilità organizzativa (B)

Rif. Sgravio contributivo ex D.Lgs. 80/2015, D.I. 12 settembre 2017

Circolare INPS n. 163 del 3 novembre 2017

Accordo sindacale aziendale "Intervallo colazione "Pranzo" dei dipendenti di Banca Valdichiana - Credito Cooperativo di Chiusi e Montepulciano – "Allegato 1" al presente accordo.

"Banca del Tempo"

Area di intervento flessibilità organizzativa (B)

Rif. Sgravio contributivo ex D.Lgs. 80/2015, D.I. 12 settembre 2017

Circolare INPS n. 163 del 3 novembre 2017

Accordo sindacale aziendale "Costituzione della "BANCA DEL TEMPO" dei dipendenti di Banca Valdichiana - Credito Cooperativo di Chiusi e Montepulciano – "Allegato 2" al presente accordo.

"Flessibilità/spostamento d'orario"

Area di intervento flessibilità organizzativa (B)

Rif. Sgravio contributivo ex D.Lgs. 80/2015, D.I. 12 settembre 2017

Circolare INPS n. 163 del 3 novembre 2017

Accordo per mitigare le ricadute giuridiche, economiche e sociali che il processo di aggregazione potrebbe avere sui lavoratori, tra Banca Valdichiana – Credito Cooperativo di Chiusi e Montepulciano e FABI, FIRST CISL, FISAC CGIL, UGL, UILCA, del 5 maggio 2016, art. 3.

"Congedo parentale ad ore"

Area di intervento genitorialità (A)

Rif. Sgravio contributivo ex D.Lgs. 80/2015, D.I. 12 settembre 2017

Circolare INPS n. 163 del 3 novembre 2017

Accordo sindacale aziendale "Congedo parentale ad ore" dei dipendenti di Banca Valdichiana - Credito Cooperativo di Chiusi e Montepulciano – Allegato 3" al presente accordo.

Estensione del congedo parentale in termini di integrazione della relativa indennità

Area di intervento genitorialità (A)

Rif. Sgravio contributivo ex D.Lgs. 80/2015, D.I. 12 settembre 2017


Circolare INPS n. 163 del 3 novembre 2017

Le parti dichiarano, in forza del generale principio di gerarchia delle fonti normative, l'automatico recepimento di quanto previsto dall'art. 38 del Contratto di secondo livello locale (CSLL) del 29/04/2014, «Fermo restando il diritto delle lavoratrici o dei lavoratori di fruire dei periodi di congedo parentale secondo le modalità stabilite dalla legge, l'Azienda corrisponde alla lavoratrice o al lavoratore che decide di fruire dell'intero periodo di congedo parentale previsto dagli artt. 32 e 33 del D. Lgs. 151/2001 entro il compimento del primo anno di vita del bambino/a (due anni in caso di parti gemellari e/o plurimi), un'integrazione pari al 20% della retribuzione maturata nel periodo passato in congedo parentale che va a sommarsi all'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 151/2001 (per un totale del 50% della retribuzione). Tale previsione di applica anche nei casi di fruizione del congedo parentale per adozione e/o affidamento».


LE PARTI DICHIARANO, INFINE, CHE IL PRESENTE ACCORDO AZIENDALE RIGUARDA UN NUMERO DI DIPENDENTI PARI ALMENO AL 70% DEI LAVORATORI OCCUPATI DAL DATORE DI LAVORO, IN TERMINI DI FORZA AZIENDALE, NELL'ANNO CIVILE PRECEDENTE.


- ✓ Allegato 1 (Accordo sindacale aziendale "Intervallo colazione "Pranzo" dei dipendenti della Banca Valdichiana - Credito Cooperativo Società cooperativa." del 27 luglio 2018);
- ✓ Allegato 2 (Accordo sindacale aziendale "Costituzione della "Banca del Tempo" dei dipendenti della Banca Valdichiana - Credito Cooperativo Società cooperativa del 19 dicembre 2017);
- ✓ Allegato 3 (Accordo sindacale aziendale "Congedo parentale ad ore" dei dipendenti della Banca Valdichiana - Credito Cooperativo Società cooperativa del 27 luglio 2018);
- ✓ Allegato 4 (Accordo per mitigare le ricadute giuridiche, economiche e sociali che il processo di aggregazione potrebbe avere sui lavoratori, tra Banca Valdichiana - Credito Cooperativo Società cooperativa e FABI, FIRST CISL, FISAC CGIL, UGL, UILCA, del 5 maggio 2016, art. 3).


Letto, approvato e sottoscritto.



Banca Valdichiana -
Credito Cooperativo Società cooperativa


FTBCC


FABI


FIRST-CISL


FISAC-CGIL


UILCA